



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO**, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:

- al comma 1, che “A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 e fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera *g*), della legge, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.”

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 è stata definita



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**VISTA** la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 18 gennaio 2021 (prot. n. 59) con il quale "a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, l'Istituto "ADML s.r.l. - Accademia del Lusso", con sede a Milano, è autorizzato, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in: a) Fashion Styling & Communication (DAPL06); b) Fashion Design (DAPL06)";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2021 (prot. n. 166), con il quale è stato rettificato l'errore materiale nella denominazione dell'istituzione autorizzata, contenuto nel sopracitato decreto ministeriale del 18 gennaio 2021, n. 59, disponendo che "le parole ADML s.r.l. Accademia del Lusso" sono sostituite dalle seguenti: "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso";

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante "indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025";

**VISTO** il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 19 del 9 gennaio 2024, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso", con sede in Milano;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, ha proposto di modificare i corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati in “Fashion Styling & Communication” (DAPL 06) e “Fashion Design” (DAPL 06), per l’anno accademico 2024/2025;

**VISTE** le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, inerenti rispettivamente alle sedute del 23 e del 26 febbraio 2024, dell’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, con le quali sono state approvate le proposte di modifica dei summenzionati corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati, per l’anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota del 27 febbraio 2024, con la quale il Direttore dell’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, ha attestato l’assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di modificare i summenzionati corsi di diploma accademico di primo livello;

**VISTA** la nota del 27 febbraio 2024, con la quale il Direttore dell’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 102/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 12 giugno 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in “Fashion Styling & Communication” (DAPL 06), avanzata dall’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 105/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 12 giugno 2024, ha richiesto un supplemento di istruttoria alla proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in “Fashion Design” (DAPL 06), avanzata dall’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**CONSIDERATE** le integrazioni istruttorie effettuate dall’Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 297/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell’adunanza del 4 luglio 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di modifica del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in “Fashion Design” (DAPL 06), avanzata dall’Istituzione denominata “ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso”, con sede in Milano, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all’esito dell’istruttoria svolta, propone l’adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche dei corsi accademici già autorizzati di cui all’istanza citata nonché all’introduzione dei nuovi indirizzi di cui alla predetta istanza;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso", con sede in Milano, a modificare i corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati in "Fashion Styling & Communication" (DAPL 06) e "Fashion Design" (DAPL 06), a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso", con sede in Milano ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 è autorizzata a modificare i seguenti corsi di diploma accademico di primo livello già autorizzati:

- a) il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in "Fashion Styling & Communication" (DAPL 06);
- b) il corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato in "Fashion Design" (DAPL 06).

2. L'ordinamento didattico dei citati corsi di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studi, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso", con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è modificato con riferimento ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.

2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

#### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

#### **Art. 4**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

#### **Art. 5**

L'istituzione denominata "ADLM s.r.l. a socio unico - Accademia del Lusso", con sede in Milano, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 6**

L'istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 7**

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**IL MINISTRO**

*Sen. Anna Maria Bernini*